
Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore in Algeria una nuova normativa relativa alla domiciliazione bancaria che ha conseguenze sull'importazione di merci estere in Algeria.

Cosa è

Le banche algerine, ai fini della domiciliazione bancaria, richiedono un'attestazione particolare che fa riferimento alle misure sulla sicurezza dei prodotti, materia che esula dalle competenze delle Camere di Commercio.

Non si tratta di una totale abolizione della formalità, ma della definizione di alcune esclusioni.

Nella nota inviata dalle Banche si parla di esclusione dell'attestazione per prodotti assoggettati ad altre autorizzazioni tecniche da parte delle Autorità pubbliche e dei prodotti non diretti alla rivendita in Algeria, ma alla trasformazione (semilavorati o elementi necessari alla produzione). Per poter essere di supporto alle imprese operanti con l'Algeria, attualmente in seria difficoltà per il rifiuto delle attestazioni fino ad oggi rilasciate in base alle competenze Camere Commercio, Unioncamere ha stabilito una procedura, che consiste nell'apposizione del "visto poteri di firma" camerale su un'attestazione cartacea rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa esportatrice.

Chi lo può richiedere

La richiesta può essere presentata dall'impresa che ha la sede legale o l'unità locale nella provincia di Firenze.

Come richiederlo

ATTENZIONE: La richiesta del documento avviene, esclusivamente in [modalità telematica](#), attraverso il portale dedicato al [Commercio Estero](#).

Si raccomanda di indicare, nel modello base o nel riquadro note della pratica, la modalità di ricezione del documento vistato (stampa in azienda o stampa in Cciaa) e, nel caso si opti per la stampa in Cciaa, il luogo di ritiro dell'originale vistato tra la portineria di Firenze (Piazza dei Giudici 3, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.00) o, previo appuntamento, le sedi decentrate di Empoli (sportello.empoli@fi.camcom.it) e di Borgo San Lorenzo (sportello.borgo@fi.camcom.it).

Alla pratica andranno allegati:

1. la [domanda per ottenere il visto dell'attestato di libera vendita redatto dall'impresa per l'Algeria](#) e allegare le certificazioni di conformità in essa indicate;
2. l'[attestato dell'impresa](#) in lingua francese e, se necessario, in lingua inglese; si consiglia di non alterarne la forma;
3. domanda ed attestati sottoscritti sia con firma olografa che con firma digitale (estensione .pdf.p7m) dal legale rappresentante dell'impresa esportatrice.

Sarà possibile ricevere (o, nel caso di stampa in Cciaa, ritirare) quanto richiesto dal momento in cui la pratica risulterà evasa.

Si forniscono infine le seguenti avvertenze e precisazioni.

- Si consiglia di non esibire il format in lingua francese in bianco per approvazione alle banche e non aprire discussioni sulla forma del documento con gli istituti creditizi. Il modulo adottato dovrà essere presentato alle banche solo successivamente alla formalizzazione da parte della Camera di Commercio con proprio timbro.
- Si consiglia inoltre di NON allegare al documento in lingua francese da presentare alle banche dichiarazioni e certificazioni aggiuntive rese dall'impresa.
- Si precisa, con riferimento alla domanda da presentare alla Camera di Commercio, che le certificazioni di conformità riportate nel modello di domanda, sono da intendersi a titolo esemplificativo. In questa parte la domanda da presentare alla Camera di Commercio può essere adattata in base alle esigenze dell'Impresa. Eventualmente si potrà indicare che le certificazioni sono depositate presso la sede dell'impresa.
- Si ricorda infine che le Camere di Commercio non sono competenti per le certificazioni di conformità alle norme sulla sicurezza, che secondo la normativa europea sono assolte attraverso l'apposizione della marcatura CE sui prodotti o in alternativa certificata da Organismi notificati. Pertanto la Camera di Commercio non potrà entrare nel merito delle certificazioni di conformità eventualmente allegate alla domanda.

-
- Per i casi di esclusione dall'obbligo di presentazione di detta attestazione, consultare la [comunicazione dell'Associazione delle Banche algerine](#) che fornisce chiarimenti sul perimetro di applicazione della normativa.
 - Il termine del procedimento è di **30 gg. dalla data di presentazione della domanda.**

Quanto costa:

€ 3,00 per ogni visto.

Ultima modifica

Gio, 02/04/2026 - 12:38

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [LinkedIn LinkedIn](#)
- [Whatsapp Whatsapp](#)
- [Telegram](#)

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia Invia](#)